

N. ruolo gen. Sep. Anno 2004

TRIBUNALE DI MILANO

Verbale ai sensi dell'art. 711 Cod. Proc. Civ.

Oggi febbraio 2005 in Milano.

Innanzi al Presidente Dott. Ezio Siniscalchi.

A seguito di decreto di convocazione sono comparsi:

nato a il residente in

Milano, Via

Professione

Titolo di studio

Codice fiscale

e

nata a il residente in Milano, Via

Professione

Titolo di studio

Codice fiscale

Coniugi sposati a Milano il in separazione di beni; con una figlia

nata a Milano il

Il Presidente sente i coniugi e ne tenta la conciliazione, ma questa non riesce.

I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI

1. i coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto;

2. la figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori e vivrà nell'alloggio di Milano via _____ con la madre; il padre potrà vederla e tenerla con sé quando lo desidera compatibilmente con gli impegni scolastici e non della figlia stessa e tenendo conto dell'organizzazione di vita della madre; in ogni caso, il padre potrà tenere con sé _____ a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina e per una notte infrasettimanale (mercoledì) dall'ora di cena al mattino dopo; per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e per metà delle vacanze natalizie, fermo restando che ogni anno _____ trascorrerà la notte tra il 24 e il 25/12 con la madre; i genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per ulteriori periodi di vacanza; entrambi i genitori si impegnano ad evitare che la figlia sia posta in situazioni tali da compromettere la sua serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario perché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza della minore;

3. il Signor _____ per contribuire al mantenimento della figlia si obbliga a corrispondere alla madre Signora _____ in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1.350,00 (milletrecentocinquanta) onnicomprensivo di tutte le spese ordinarie; assegno soggetto a rivalutazione annuale Istat; per le spese straordinarie i genitori assumeranno di volta in volta accordi per la ripartizione dell'onere;

4. il Signor _____ si obbliga inoltre a farsi direttamente carico delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, di ogni onere fiscale (ICI,

TARSU,etc.) relativo 'all'unità immobiliare destinata ad abitazione
f principale della figlia

5. il signor si impegna a mantenere la copertura assicurativa per le prestazioni sanitarie provvedendo a farsi carico delle spese mediche per la figlia e al rimborso delle prestazioni sanitarie per la moglie;

6. inoltre, il Signor , sul presupposto che

- desidera provvedere alle esigenze abitative della figlia
sino a che non avrà completato il ciclo di studi e avrà raggiunto l'autonomia economica;
- che l'unità immobiliare sita in Milano via , di sua proprietà da epoca precedente al matrimonio, può allo stato soddisfare tale esigenze;
- nel contempo desidera separare dal proprio patrimonio tale bene per sottrarlo alle proprie vicende personali e successorie e, in generale, per poterlo segregare a tutti gli effetti al fine di trarre da esso utilità, sia direttamente sia indirettamente, da destinare alla figlia e alla madre finché convivente, e per poterlo poi in seguito trasferire a tempo debito alla medesima figlia

considerato inoltre che:

- il rapporto giuridico che consente di realizzare tale finalità è il TRUST,
 - al riconoscimento dei trust istituiti in Italia e sottoposti a una legge straniera si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja
-

del 17/1985, ratificata in forza della legge 16.10.1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1/1/1992,

- si tratta di realizzare una esigenza meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano, per cui non trova applicazione la riserva prevista dall'art. 13 della citata Convenzione,
- ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione il soggetto che istituisce un trust può scegliere la legge dalla quale il trust sarà disciplinato,
- il diritto inglese ammette la possibilità di vincolare beni in trust mediante dichiarazione unilaterale del Disponente, senza che ciò sia seguito da trasferimento dei beni a un terzo, cosicchè il Disponente assuma egli stesso la qualifica di Trustee

Tanto premesso e considerato il Signor _____ d'ora in poi "Disponente", dichiara di istituire, e con il presente atto irrevocabilmente istituisce, il Trust denominato

TRUST

(d'ora in poi "Trust") regolato dalle seguenti disposizioni:

Art. 1 Finalità del Trust

A. La finalità del Trust è di soddisfare le esigenze abitative di _____, figlia del Disponente e di trasferirle un immobile in piena proprietà al termine del Trust.

Art. 2 Beni in trust

A. Il Disponente vincola in trust l'immobile di sua esclusiva proprietà, costituito da appartamento ad uso abitazione di n. quattro vani oltre servizi e con annesso vano cantina posto al piano terzo dello stabile di Milano via _____

, censito al N.C.E.U. del Comune di Milano come segue:

foglio 376 – mappale 324 – sub 18 – via n. , p. 3 – S1 – z.c.
2 – cat. A/3 - cl. 4 – vani 4; immobile la cui costruzione è iniziata in data anteriore al primo settembre 1967.

B. Sono “Beni in trust” il suddetto immobile, ogni altro bene o diritto che il Disponente vincoli in trust, ogni reddito scaturente da tali beni e diritti, ogni loro trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione.

Art. 3 Legge regolatrice del Trust

A. Il Trust è regolato dalla legge inglese. Essa è la legge applicabile al Trust, alla sua validità, alla sua amministrazione e all'interpretazione di queste disposizioni.

B. Peraltro, le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge inglese e dalla legge italiana.

C. Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi di terzi e a essere loro trasferiti al termine del trust.

D. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.

Art. 4 Giurisdizione e competenza

- A. Ogni controversia sulla validità o gli effetti del Trust o sui diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, foro di Milano.
- B. Ogni procedimento perché siano date direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi alla magistratura italiana, foro di Milano; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura inglese.

Art. 5 Durata del Trust

A. Il trust ha effetto:

1. dalla omologazione delle condizioni della separazione consensuale alle quali la presente istituzione di trust accede
2. fino al momento in cui:

- i. compia 30 anni
- ii. Ovvero, sia sopraggiunto il trentesimo compleanno di e non sia in vita .

Art. 6 Il Trustee e la successione nell'ufficio

A. Trustee del Trust è il Disponente.

B. In caso di sua morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità

1. Trustee è la Signora , nata a Milano
il
2. in mancanza, il Trustee è nominato dal Presidente del Collegio notarile di Milano.

C. Un Trustee che cessi dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in Trust in favore di colui o coloro che gli succedono nell'ufficio.

D. Chi cessa dall'ufficio:

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;
2. consegna al Trustee i Beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguaglio il trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;
3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

E. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

Art. 7 Spettanza dei beni in trust

A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, i Beni in trust sono trasferiti di diritto a:

1. _____, se vivente;
2. altrimenti: al Disponente, se vivente;
3. altrimenti: agli eredi legittimi del Disponente

ai quali soltanto da quel momento appartengono.

- B. Il Trustee cura qualunque trasferimento e adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

Art. 8 Poteri del Trustee

A. Il Trustee:

1. ha, rispetto ai Beni in trust, ogni potere e diritto del proprietario e quindi anche capacità processuale attiva e passiva;
2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;
3. può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenerne direttive.

B. Il Trustee svolge le proprie funzioni personalmente.

Art. 9. Amministrazione del Trust

A. Il Trustee :

1. destina l'immobile incluso fra i beni in trust ad abitazione di _____ e della mamma e, in caso di scomparsa di _____ nel corso della durata del trust, della sola mamma, con esclusione di qualsiasi altra persona;
2. impiega qualsiasi altro Bene in trust a beneficio di _____

B. Qualora _____ decida di trasferirsi in altra abitazione, la suddetta destinazione verrà meno e il Trustee provvederà come riterrà più opportuno per soddisfare le esigenze abitative di _____

Art. 10 Segregazione

A. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabile. Inoltre:

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;
2. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.

B

e la mamma possono chiedere che il giudice accerti che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in trust.

Art. 11 Conciliazione

- A. Qualunque soggetto il quale vanti diritti in forza di questo Strumento è tenuto, prima di agire in giudizio per il loro accertamento o altra pronuncia, a richiedere al Presidente del Consiglio notarile di Milano la nomina di un conciliatore.
- B. La parte istante espone le proprie ragioni al conciliatore, il quale
1. convoca gli altri soggetti interessati e ascoltatene le ragioni
 2. acquisiti gli opportuni elementi di prova anche ascoltando persone informate sui fatti

3. illustra agli interessati il prevedibile andamento di una controversia giudiziaria e propone i termini di una conciliazione.

C. Ove la conciliazione abbia luogo, se ne dà atto in una scrittura privata sottoscritta dagli interessati e dal conciliatore.

D. Ove la conciliazione non abbia luogo, il conciliatore rilascia alla parte istante una dichiarazione di infruttuoso esperimento della procedura di conciliazione.

E. Il conciliatore determina il proprio onorario, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, che gli è corrisposto in uno o più versamenti secondo quanto egli indichi:

1. qualora la conciliazione non abbia luogo: dalla parte istante
2. altrimenti: secondo gli accordi raggiunti nel corso della conciliazione.

7. I coniugi dichiarano che le conseguenze patrimoniali della separazione sono regolate nel presente verbale e con l'istituzione del TRUST ; si danno pertanto reciprocamente atto di aver definito ogni questione patrimoniale e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto qui previsto e pattuito.

IL PRESIDENTE

Autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni sopra trascritte ed ordina la rimessione degli atti al P.M. per il suo parere sulla omologazione.

Il Presidente



V° II P. M.
esprime parere favorevole
alla omologazione.
Milano, il 15 FEB 2005
Il P. M. *[Handwritten Signature]*

V° II P. M.
esprime parere favorevole
alla omologazione.
Milano, il 15 FEB 2005
Il P. M. *[Handwritten Signature]*

IL TRIBUNALE DI MILANO – Sezione IX Civile

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.

Dr. Ezio Siniscalchi

Presidente REL.

Dott.ssa M.C. Carziani

Giudice

D.ssa N. DELL'ARCIPRETE

Giudice

Ha emesso il seguente decreto di omologazione della separazione personale consensuale fra i coniugi indicati nel verbale che precede.

Udita la relazione del Presidente; rilevato che nel verbale del 04/02/2005 i coniugi hanno dichiarato di separarsi consensualmente alle condizioni ivi indicate; considerato che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e che le formalità prescritte sono state tutte osservate; visto l'art. 711 cp.c.

OMOLOGA

per ogni effetto di legge il verbale della separazione personale dei coniugi.

Ordina l'annotazione sull'atto di matrimonio.

Milano 23/2/05

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C2
Imelda Amico

IL PRESIDENTE

La presente copia è conforme all'originale
09 MAR. 2005



L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Lucia Pandiscia

Fatta comunicazione Come Milano 8/3/05